



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 13 dicembre 2007

*Protocollo:7179*

*Rif.:*

*Allegati:*

Alle Direzioni Regionali  
dell' Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI

Alle Direzioni delle Circostrizioni Doganali  
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza  
LORO SEDI

e per conoscenza: Agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore dell' Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Alle Aree centrali  
dell' Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Al Dipartimento per le politiche fiscali del  
Ministero dell' Economia e delle Finanze  
Via Pastrengo 22  
00187 ROMA

Alle Regioni a statuto ordinario ed a statuto  
speciale  
LORO SEDI

Al Ministero dello Sviluppo economico  
Via Molise 2  
00187 ROMA

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  
e Forestali  
Via XX Settembre 20  
00187 ROMA

Al Ministero dell' Ambiente e Tutela del  
Territorio e del Mare  
Viale Cristoforo Colombo 44  
00147 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
Fax 06-44223202

Alla Commissione Tecnica di Unificazione  
nell' Autoveicolo  
C.so Galileo Ferraris 61  
10128 TORINO

All'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas  
Fax 02 65565266

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario  
Via Mario Carucci 131  
00143 ROMA

All'Unione delle Province d'Italia  
Piazza Cardelli 4  
00186 ROMA

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani  
Via delle Carrozze 3  
00187 ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Industria  
Italiana  
Fax 065903636

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura  
Italiana  
Fax 0668801051

All'Unione Italiana delle Camere di Commercio  
Industria Agricoltura e Artigianato  
Fax 0678052346

Alla Confederazione Generale del Traffico e dei  
Trasporti  
Fax 068415576

All'Unione Petrolifera  
Fax 0659602925

All'E.N.I.  
Fax 0252051415

All'Assopetroli  
fax 066861862

All'Assogasliquidi  
Fax 06-5913901

Alla Federpetroli  
fax 055-2381793

All'Assocostieri  
Fax 065011697

Alla Federchimica/Assospecifici  
Fax 0234565349

All'ANIGAS – Ass. Naz. Industriali Gas  
fax 02 313736

All'Assocarboni – Ass. Gen. Operatori Carboni  
Fax 06-4743799

All'Assoelettrica  
Fax 0685356431

All'ENEL S.p.A  
Fax 06-83059548

Alla Federutility  
Fax 06-47865555

Alla Confederazione italiana agricoltori  
Fax 06-32687209

All'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas  
Fax 02 65565266

All'APER – Assoc. Produtt. Energia da Fonti  
Rinnovabili  
Fax 02-76397608

All'Assogas – Ass. Naz. Ind.li Privati Gas e  
Servizi Collaterali  
Fax 02-733342

All'Edison S.p.a.  
Fax 02-62227128

All'Federmetano –Federaz. Naz.le Distributori e  
Trasportatori Metano  
Fax 051-401317

Al Gestore Mercato Elettrico S.p.A.  
fax n. 06.81654392

Al Gestore del Sistema Elettrico -GRTN S.p.A  
fax n. 06.80114712

Alla Terna S.p.A.  
fax n. 06-83138154

All'Acquirente Unico S.p.A.  
fax n. 06-80134191

Alla Edipower S.p.A.  
fax n. 02-89039351

Alla FIRE  
fax n. 06-30486449

All'AssICC  
Fax 02-76005543

All'Associazione Italiana dell'Industria Olearia  
– ASSITOL  
Fax 06-69940118

All'A.I.T.E.C Associazione Italiana Tecnico  
Economica del Cemento  
Fax 065915408

**OGGETTO:** Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”.  
Circolare 17/D del 28 maggio 2007. Precisazioni.

Il nuovo comma 3 dell’articolo 21 del testo unico accise approvato con decreto legislativo n.504 del 1995 ha disposto che i prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli menzionati al comma 2 (questi ultimi sono quelli che hanno un livello di tassazione correlato alla tipologia di prodotto come enunciato all’allegato I), sono soggetti a **vigilanza fiscale**.

La circolare n.17/D del 28 maggio scorso, in relazione a tale disposizione, ha specificato che per tali prodotti si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 322/1995, capo II, in quanto compatibili; ciò in attuazione di quanto dispone l’articolo 67 del testo unico delle accise secondo cui, nelle more dell’adozione di nuove disposizioni regolamentari, trovano applicazione quelle già in vigore, in quanto compatibili.

In relazione al richiamato regime di vigilanza fiscale, il paragrafo 1 della successiva nota di chiarimenti n.4436 del 24 luglio 2007 ha consentito per il prodotto di cui al codice NC29025000 (stirene), tenuto conto delle caratteristiche dello stesso e della minore pericolosità fiscale, l’applicazione delle procedure semplificate di vigilanza fiscale previste dall’articolo 13 del suddetto decreto, riservandosi di verificare, in relazione alle ulteriori richieste di semplificazione pervenute, l’effettuazione di ulteriori approfondimenti.

Nelle more dell’adozione di una ulteriore circolare in cui saranno rese note le risultanze di tali approfondimenti, si ritiene necessario anticipare, sulla base delle numerose richieste di chiarimenti, talune precisazioni in relazione al regime di controllo e circolazione del coke di petrolio utilizzato negli impieghi considerati dall’articolo 21, comma 13, del testo unico accise, nel vigente quadro normativo relativo alla fiscalità accise.

Il citato articolo 21, comma 13, del testo unico infatti, in aderenza a quanto disposto dalla direttiva 2003/96, articolo 1, paragrafo 4, dispone che le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione, non si applichino ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici

classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche e nelle Comunità europee.

**Al riguardo, nel riconfermare quanto già espresso nelle due precedenti direttive, si ribadisce che per l'applicazione del regime di controllo e circolazione su tale prodotto classificato al codice NC 2713, utilizzato negli impieghi considerati fuori del campo di applicazione della tassazione, non può che farsi riferimento alle disposizioni del capo II del già menzionato decreto 322 del 1995.**

Si ribadisce quindi che:

- gli utilizzatori di tale prodotto dovranno conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 10 del menzionato decreto 322/95, in quanto compatibili, in particolare presentando la prescritta denuncia che ne consente l'identificazione come "utilizzatori di prodotti energetici negli impieghi di cui all'articolo 21, comma 13, del testo unico accise" e tenendo la contabilità dei prodotti ricevuti e utilizzati nel prescritto registro di carico e scarico;
- la detenzione a scopo commerciale avviene conformemente all'articolo 9, comma 4, del decreto da parte di impianti qualificati come "depositi intermedi";
- le modalità di circolazione del prodotto e quelle di fornitura sono attuate conformemente agli artt. 11 e 12 del citato decreto e quindi rispettivamente con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti (XAB) emessa da una distinta serie speciale, recante la dicitura relativa all'impiego in parola (usi di cui all'art.21 –comma 13- del D.L.vo n.504/95) e previa presentazione al fornitore della dichiarazione attestante l'avvenuto assolvimento della procedura di cui all'articolo 10 del ripetuto decreto 322/95. In caso di importazione del prodotto in questione ed invio dello stesso per l'utilizzo negli impieghi considerati fuori del campo di

applicazione della tassazione, nella bolla XAB dovrà essere annotato il numero della bolletta di importazione, nella quale sarà, parimenti, evidenziata, a giustificazione del mancato assolvimento dell'accisa, la dichiarazione resa dall'importatore ed il numero di registrazione della bolla XAB.

Naturalmente **nell'ipotesi in cui il prodotto in questione sia oggetto di fornitura per impieghi tassati e non già per quelli di cui all'articolo 21, comma 13, del testo unico**, si renderà applicabile oltre che la disciplina sulla tassazione anche quella di carattere generale del testo unico accise sulla detenzione (artt.23 e 25) e sulla movimentazione in regime sospensivo e ad imposta assoluta (artt. 6 e 10), trattandosi di prodotto energetico cui si applica la disposizione di carattere generale sull'individuazione del fatto generatore ed esigibilità dell'accisa dell'articolo 2 del medesimo testo unico e per la cui tassazione si fa riferimento all'articolo 21, comma 5 (tassazione per equivalenza).

Si fonda infatti su presupposti erronei il convincimento che il prodotto in parola rientri tra quelli menzionati all'articolo 21, comma 2, lettera h) (carbone NC2701, lignite NC2702 e coke 2704), aventi una aliquota propria di accisa, per i quali l'applicazione della suddetta tassazione avviene al momento della fornitura (articolo 21, comma 6) e non trova applicazione il regime del deposito fiscale (articolo 23, comma 1).

**Parimenti troverà applicazione la disciplina sopra menzionata nell'ipotesi in cui un medesimo impianto effettui forniture di prodotto destinato ad impieghi tassati e fuori del campo di applicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 13**, secondo l'orientamento che quest'Agenzia ha già adottato anche con riferimento ad altri prodotti energetici (vedasi quanto disposto in tema di oli vegetali e grassi animali dal paragrafo 10 della circolare 17 citata).

Resta fermo evidentemente a carico degli operatori interessati l'obbligo di osservanza di qualsiasi altra prescrizione afferente altri profili, diversi da quelli oggetto del presente chiarimento.

\*\*\*\*\*

Si pregano codeste strutture di verificare che le situazioni della specie, negli ambiti territoriali di competenza, siano regolate in conformità a quanto disposto con la circolare 17 e specificato nella presente direttiva, adottando le conseguenti iniziative volte a ripristinare, dal punto di vista fiscale, eventuali situazioni di irregolarità e fatta salva l'adozione di iniziative connesse ad irregolarità di altro profilo.

La presente direttiva è stata sottoposta all'esame del Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 dicembre 2007.

*Il Direttore dell'Area Centrale  
F.to Ing. Walter De Santis*